



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 26-06-2018

Oggetto: Prevenzione incendi pulizia terreni incolti

IL SINDACO

PREMESSO che pervengono al Comune di Pollena Trocchia, segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza sul territorio comunale di aree libere e terreni incolti, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

TENUTO CONTO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, degli appezzamenti di terreno, sia all'interno che fuori dal centro abitato, comportano il diffondersi di vegetazione, rovi e sterpaglie che, con le temperature elevate, sono le cause principali di incendi e favoriscono altresì il proliferare di animali in genere ed in particolare di topi, serpenti e insetti nocivi;

RITENUTO necessario, onde evitare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Vista la legge n.353/2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il Titolo III del D.Lgs n. 139/06 in materia di prevenzione incendi boschivi;

Visto il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2018;

Visto il D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014 n. 6;

Vista la legge n.225/92 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto il D.Lgs n.267/2000 - in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D.Lgs n.152/2006 - norme in materia ambientale;

Visto il D.Lgs n.285/92 - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

1. ai proprietari e/o conduttori di aree agricole e terreni non coltivati, incolti e abbandonati, di provvedere, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, stoppie frasche e arbusti, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si propendono sulla sede o sul ciglio di strade pubbliche nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro;
2. Limitatamente al periodo estivo dal 16 maggio e fino al 30 settembre, è fatto divieto:
 - a) di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria e/o incolti;

b) di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate.

SANZIONI

in caso di mancata pulizia delle aree e terreni privati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.00; se oltre all'incuria si dovesse accertare anche l'abbandono di rifiuti, si procederà altresì ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

in caso di mancata rimozione e pulizia di arbusti, siepi e rami che si propendono sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/92;

In caso di procurato incendio, causato dall'esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio procurato verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n° 353. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689; a carico degli inadempienti/responsabili, verrà altresì inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Per il reato di combustione di rifiuti depositati in aree non destinate a discarica è prevista la condanna da due a cinque anni di carcere che può essere aggravata se ad appiccicare il rogo sono aziende e non individui (Legge 6/2014).

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e che, per i provvedimenti di competenza, venga trasmessa:

Al Comando Polizia Locale - sede; Alla Tenenza Carabinieri di Cercola;

Al Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano; Al Comando Polizia Provinciale;

Ai Raggruppamento Carabinieri Forestali del Parco - San Sebastiano al Vesuvio;

Al Nucleo Volontari di Protezione Civile "Fire Fox";

Al Settore Ambiente Comunale.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.